

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORE, BRAMBILLA, TREBBI, CAPONI e BOCCASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1967

Concessione di un assegno temporaneo ai pensionati delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge trova il suo fondamento nel principio contemplato dall'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379, che riconosce il diritto a favore dei pensionati delle Casse per le pensioni amministrate dalla direzione generale omonima degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro a periodiche revisioni delle norme riguardanti il loro trattamento di quiescenza.

Dispone detto articolo che la direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni quattro anni compila il bilancio tecnico delle Casse pensioni amministrate dalla direzione stessa.

Per ciascuna delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, il primo bilancio tecnico è stato compilato con riferimento, rispettivamente, al 1° gennaio 1956 e al 1° gennaio 1958.

Dispone inoltre lo stesso articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379 che il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza, provvede, con proprio decreto, alla nomina di una Commissione di studio con l'incarico di proporre, in base alle risultanze di ciascun bilancio tecnico, al Ministro medesimo le opportune variazioni alle disposizioni in vigore riguardanti i trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni.

Per il quadriennio già decorso il servizio statistico attuariale della direzione generale degli Istituti di previdenza ha compilato da tempo i bilanci tecnici riguardanti le Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e solamente in questi giorni è stata insediata la Commissione di studio; i relativi lavori non saranno forse di breve durata. Del pari non breve sarà l'iter delle rispettive proposte che saranno presentate al Ministero per la traduzione in provvedimenti legislativi.

La considerazione di tutto ciò ha determinato generale vivo malcontento fra le categorie interessate che sono da tempo in agitazione. Esse invocano adeguate provvidenze immediate anche per legittime ragioni di equità in relazione ai migliorati trattamenti economici conseguiti da tempo da altre categorie di pubblici dipendenti in pensione ed in particolare del personale statale.

Invero il personale degli Enti locali, con decorrenza dal 1° gennaio 1955, con effetto della legge dell'11 aprile dello stesso anno n. 379, percorse il primo conglobamento della retribuzione con lo stipendio, adottando un sistema di liquidazione non ancorato all'ultimo stipendio in godimento, ma con la determinazione di una retribuzione media costante per tutto il periodo anteriore al 1954, tenendo conto, cioè, dello stipendio e delle voci aggiuntive e integrative che grosso modo dovevano costituire lo stipendio conglobato. Questi elementi, mediante l'applicazione di una tabella riduttiva delle retribuzioni (tabella E, allegata alla stessa legge n. 379) mettevano in essere uno stipendio medio costante ed utile per tutto il periodo di servizio maturatosi alla fine dell'anno 1953. Pertanto la base di liquidazione era costituita fondamentalmente non dall'ultimo stipendio, ma dallo stipendio spettante all'iscritto alla data del 1° gennaio 1954 con la riduzione di cui alla tabella E, e in relazione alla durata del precedente servizio e di iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali.

Questo sistema apportò equi aumenti solo alle nuove pensioni decorrenti dal 1° gennaio 1954; ma la situazione andò peggiorando a mano a mano che la cessazione dal servizio si allontanava dal 1954, tanto che con la legge successiva 5 dicembre 1959, n. 1077, si dovette spostare la decorrenza dello stipendio medio costante al 1° gennaio 1958. Di conseguenza negli anni 1962-1963, il raggiungimento della pensione massima rappresentava una eccezione.

Per i pensionati con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958 fu attuata una perequazione con la legge 5 dicembre 1959, numero 1077, senza tuttavia la riliquidazione

integrale sulla base delle nuove retribuzioni, criterio che corrisponde ad un giusto principio di parità fra nuovi e vecchi pensionati e che è stato costantemente applicato per i dipendenti statali.

La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ha concesso solamente ai titolari delle pensioni in godimento a data anteriore al 1° luglio 1965, un aumento scaglionato in tre periodi:

primo periodo, con decorrenza anteriore al 1954;

secondo periodo, dal 1954 al 1957 compreso;

terzo periodo, dal 1958 al 30 giugno 1965.

Gli aumenti variano nel loro complesso dal 40 al 20 per cento della pensione in godimento. In particolare secondo le quote della pensione stessa (la prima quota di lire 320.000 si aumenta dal 40 al 20 per cento e le quote superiori alle prime 600.000 lire dal 25 al 20 per cento).

Tra l'altro questo miglioramento riguarda solamente le vecchie pensioni in godimento e non spiega alcuna influenza sulle pensioni aventi decorrenza dal 1° luglio 1965 in poi.

Da questa situazione trae giustificazione il presente disegno di legge che propone la concessione di un assegno temporaneo integrativo dei precedenti aumenti, per il quale si propone la decorrenza al 1° luglio 1965 per ragioni di equità e di conformità con altri trattamenti di previdenza; nè può obiettarsi che ragioni di bilancio possano aver ritardato le provvidenze a favore dei pensionati delle Casse amministrare dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

È risaputo che l'onere dei trattamenti di quiescenza dei pensionati delle Casse amministrare dai predetti Istituti di previdenza non grava sul bilancio dello Stato, ma è a totale carico dei bilanci delle Casse stesse. La situazione tecnico-finanziaria delle Casse è più che soddisfacente.

I dati noti desunti dal rendiconto ufficiale per l'anno 1965 — l'ultimo pubblicato — denunciano un patrimonio netto comples-

sivo degli Istituti di previdenza di 854.544 milioni di lire (arrotondati) al 31 dicembre 1965; un aumento costante delle entrate delle Casse sia per effetto di una normalizzazione del servizio contributi mercè anche lodevoli interventi della direzione generale degli Istituti presso le Prefetture, le Direzioni provinciali del tesoro, l'invio *in loco* di propri ispettori presso Enti contribuenti; l'incremento di nuovi iscritti dovuto alla iscrizione alle Casse di dipendenti di nuovi Enti ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

In riferimento, pertanto, a questa soddisfacente situazione tecnico-finanziaria, le risultanze del bilancio tecnico per il decorso quadriennio da esaminarsi dalla Commissione ministeriale di studio non potranno condurre che a conseguenze favorevoli alla proposta di adeguati miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e degli inse-

gnanti di asilo e scuole elementari parificate.

In attesa che tali miglioramenti si concretizzino in effettivi provvedimenti legislativi, si propone che alle categorie di pensionati avanti menzionati venga corrisposto un congruo assegno temporaneo in misura notevolmente inferiore a quella che sicuramente verrà definitivamente concessa.

Gli oneri limitati conseguenti ai miglioramenti previsti con tale proposta trovano piena copertura nelle disponibilità delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e per gli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate senza turbare l'equilibrio tecnico-finanziario raggiunto e senza destare preoccupazioni per eventuali maggiori oneri futuri.

La misura dell'assegno viene stabilita in equa percentuale degli aumenti già disposti con la precedente legge 26 luglio 1965, numero 965, e negli scaglioni indicati all'articolo 13 della predetta legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità corrisposte dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e dalla Cassa per le pensioni agli insegnanti sono integrate di un assegno temporaneo pari:

a) al 60 per cento degli aumenti già corrisposti ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1965, n. 965, per le pensioni relative alle cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1954;

b) al 50 per cento degli aumenti di cui al precedente punto a) per le pensioni relative alle cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958;

c) al 40 per cento degli aumenti di cui al precedente punto a) per le pensioni relative alle cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965.

L'assegno non è corrisposto per le cessazioni dal servizio posteriori al 30 giugno 1965.

L'assegno temporaneo decorre dal 1° luglio 1965.

**Art. 2.**

Nel caso di pensioni ad onere ripartito a carico delle Casse pensioni di cui al precedente articolo e di altri enti, compreso lo Stato, l'assegno temporaneo è pagato per intero dall'ente che corrisponde la pensione, ferme restando le vigenti norme per il riparto della quota a carico delle Casse pensioni stesse.

**Art. 3.**

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico rispettivamente delle Casse pensioni di cui al precedente articolo.